

Garante per la protezione dei dati personali

Home L'Autorità Attività e documenti Provvedimenti e normativa Stampa e comunicazione Trasparenza

Solo testo | Scegli la lingua: IT EN

RICERCA

testo

docweb

inserisci chiave di ricerca

cerca

ricerca avanzata

Diffusione sul sito web istituzionale di un istituto scolastico di dati personali, contenuti in graduatorie, eccedenti rispetto a quelli necessari - 6 giugno 2013 [2536409]

SCHEDA

Doc-Web:

2536409

Data:

06/06/13

Argomenti:

Pubblicazioni online ,
Graduatorie insegnanti

Tipologia:

Prescrizioni e divieto del
Garante

VEDI ANCHE (3)

Newsletter del 16 luglio 2013

Diffusione sul sito web istituzionale di un istituto scolastico di dati personali, contenuti in graduatorie, eccedenti rispetto a quelli necessari - 6 giugno 2013 [2535862]

Diffusione sul sito web istituzionale di un istituto scolastico di dati personali, contenuti in graduatorie, eccedenti rispetto a quelli necessari - 6 giugno 2013 [2536184]

[vedi anche newsletter del 16 luglio 2013]

[doc. web n. 2536409]

Diffusione sul sito web istituzionale di un istituto scolastico di dati personali, contenuti in graduatorie, eccedenti rispetto a quelli necessari - 6 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 276 del 6 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le Linee guida per il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (Prov. 2 marzo 2011, in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203);

VISTA la segnalazione con la quale è stata lamentata la diffusione su siti web istituzionali di dati personali contenuti in graduatorie d'istituto, eccedenti rispetto a quelli necessari – con particolare riferimento all'indirizzo e al recapito telefonico individuale (fisso e mobile) –, peraltro liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca;

RILEVATO che, da un accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio in data 23 maggio 2013, sul sito web istituzionale <http://icbattaglia.interfree.it>, facente capo all'Istituto Comprensivo Battaglia di Fusignano (RA) è risultata pubblicata la "Graduatoria di Istituto 2^ e 3^ Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado RAIC82100L Data Produzione Graduatoria Definitiva: 15/11/2011", concernente 403 interessati e contenente, rispetto a ciascuno, i campi relativi a codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici individuali (fissi e mobili);

VISTO che in occasione del medesimo accertamento preliminare è stato altresì verificato che le predette graduatorie sono indicizzate in rete tramite i più diffusi motori di ricerca (esterni ai siti degli istituti scolastici) tramite l'inserimento di qualsiasi attributo individuale, come ad esempio le generalità degli interessati o i loro recapiti telefonici;

CONSIDERATO che per "dato personale" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice);

CONSIDERATO che per "diffusione" dei dati personali si intende "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m), del Codice);

RITENUTO che la pubblicazione della menzionata graduatoria – prevista dall'art. 5, comma 9, D.M. 13 giugno 2007, n. 131 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124) e dall'art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69 – avvenuta il 15 novembre 2011 e recante in chiaro oltre ai dati identificativi degli interessati, anche informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità della pubblicazione (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice) – relativi all'indirizzo e ai recapiti telefonici degli interessati – considerato che questa condotta ha causato un'indebita diffusione di dati personali e, in ragione dell'indicizzabilità da parte dei motori di ricerca, è suscettibile di recare pregiudizio alla riservatezza individuale e di incrementare il rischio di abusi;

RICHIAMATE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento del 2 marzo 2011 n. 88 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011, e doc. web n. 1793203) in cui è stato precisato, con riferimento a forme di diffusione analoghe a quelle in esame che risulta eccedente "la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale [...]" (cfr. i punti B.1 e 5; v. pure provvedimento del 2 marzo 2011, in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203).

RILEVATO che anche il Ministero dell'Istruzione, dapprima con la circolare del 7 marzo 2008 (prot. 45/dip./segr.) ha chiarito che "non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente necessari all'individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, e posizione in graduatoria) di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito telefonico poiché la conoscenza da parti di terzi dei dati in parola non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell'ordinamento specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da quelli necessari", ribadendo quindi tale orientamento nella circolare del 22 gennaio 2013 (prot. n. AOODGPER510 – Uff. III);

RITENUTA, pertanto, l'illiceità del trattamento effettuato dall'istituto scolastico in ragione dell'avvenuta diffusione dei dati personali eccedenti e non pertinenti rispetto alla finalità perseguita (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), in quanto il loro trattamento è finalizzato alla tempestiva presa di contatto degli aspiranti a supplenze temporanee e alla gestione dell'eventuale rapporto contrattuale (cfr., per il personale docente, l'art. 5, comma 6, D.M. n. 131/2007);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco", nonché "di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RITENUTO necessario, in ragione dell'illiceità del trattamento effettuato, vietare all'IC "Battaglia", ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione in Internet dei dati eccedenti e non pertinenti contenuti nella graduatoria sopra indicata;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta indispensabile adottare idonei accorgimenti nella pubblicazione di dette graduatorie, con particolare riferimento alla necessità di rispettare il divieto di diffusione di dati eccedenti e non pertinenti;

CONSIDERATO, in merito, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, "le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti";

RITENUTO quindi necessario prescrivere all'IC "Battaglia", ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di graduatorie in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", nel rispetto del principio di

amministrativi, emanato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

nei confronti dell'IC "Battaglia", rilevata l'illiceità del trattamento dei dati effettuato nei termini indicati in premessa:

1. vieta, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione in Internet dei dati personali concernenti il domicilio nonché il recapito telefonico degli interessati contenuti nella "Graduatoria di Istituto 2^ e 3^ Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado RAIC82100L Data Produzione Graduatoria Definitiva: 15/11/2011";

2. prescrive, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare per il futuro la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle citate "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", con specifico riguardo alla corretta individuazione dei dati personali in esse contenuti nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 6 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

L'AUTORITÀ

- Il Garante
- Compiti del Garante
- L'ufficio
- Regolamenti interni
- Codice etico
- Lavorare in Autorità

ATTIVITÀ E DOCUMENTI

- Documenti e pubblicazioni
- Iniziative
- Attività comunitarie e internazionali
- Schengen

PROVVEDIMENTI E NORMATIVA

- Provvedimenti
- Autorizzazioni
- Linee guida
- Normativa
- Giurisprudenza

STAMPA E COMUNICAZIONE

- Comunicati stampa
- Newsletter
- Campagne di comunicazione
- Interviste e interventi
- Contatti per la stampa

TRASPARENZA

- Bilancio
- Emolumenti
- Collaboratori e consulenti
- Attività contrattuale
- Procedimenti amministrativi